

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1971 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione ⁽²⁾ specifica le informazioni che gli enti debbono presentare per consentire alle autorità competenti di sorvegliare il range degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio o dei requisiti di fondi propri per le esposizioni o le operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi interni di tali enti, e di valutare tali metodi, come prescritto dall'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE («esercizio di analisi comparata»).
- (2) Per l'analisi del rischio di credito, i precedenti esercizi di analisi comparata hanno evidenziato un certo potenziale di miglioramento sia della definizione dei portafogli di riferimento sia delle istruzioni per la presentazione delle informazioni. Sono necessarie definizioni e istruzioni chiare per promuovere un'interpretazione e un'attuazione coerenti degli obblighi riguardanti la presentazione delle informazioni per tutti gli enti, il che, a sua volta, porterà a una migliore qualità dei dati e a valori di riferimento più accurati. I precedenti esercizi di analisi comparata hanno inoltre dimostrato che il numero di portafogli segnalati e la loro complessità costituivano un grave handicap per la qualità dei dati comunicati. Per migliorare la qualità dei dati comunicati e ottenere valori di riferimento più accurati, è pertanto necessario rivedere i portafogli di riferimento sulla base di tre principi fondamentali, vale a dire che il numero di portafogli di riferimento da segnalare sia ridotto, che la struttura dei portafogli di riferimento sia semplificata e che vi siano definizioni stabili dei portafogli di riferimento.
- (3) I suggerimenti e i riscontri degli enti che hanno partecipato ai precedenti esercizi di analisi comparata del rischio di mercato hanno evidenziato la necessità di modificare alcune delle definizioni degli strumenti per l'esercizio relativo al rischio di mercato di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070. Inoltre le definizioni degli strumenti per il rischio di mercato utilizzano date che in alcuni casi devono essere aggiornate annualmente.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).

